

PROPOSTE DI MODIFICA AL D. LGS. 116 DEL 2017

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART 9</p> <p style="text-align: center;">Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace</p> <p>1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.</p> <p>2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti .</p> <p>3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.</p> <p>4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività' allo stesso inerenti.</p> <p>5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalità' di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p style="text-align: center;">Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace</p> <p>1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.</p> <p>2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti (1) .</p> <p>3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.</p> <p>4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e svolgono possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività' allo stesso inerenti.</p> <p>5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalità' di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p style="text-align: center;">Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p style="text-align: center;">Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo</p> <p>.....</p>

<p>9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalita' di cui al comma 6.</p>	<p>9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario e' addetto, anche durante il periodo di cui all'art. 9, comma 4. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalita' di cui al comma 6.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 27</p> <p style="text-align: center;">ART. 28</p>	<p style="text-align: center;">ABROGATI</p>

La proposta di modifica del decreto legislativo mira a rendere possibile che i giudici di Pace vengano applicati ai loro uffici di destinazione finale anche prima del termine del tirocinio biennale, in particolare per supplire alle gravissime carenze di organico di tali uffici giudiziari.

Si mira a raggiungere tale obiettivo mediante due interventi:

- la soppressione dell'avverbio "esclusivamente" al comma quarto dell'art. 9 in modo che venga a cadere il divieto tassativo di poter destinare i giudici di Pace in tirocinio ad altri compiti;
- la previsione che l'assegnazione del giudice di Pace all'ufficio del processo possa essere revocata anche durante il periodo di tirocinio; detta possibilità sarebbe resa possibile dalla modifica normativa introdotta all'articolo precedente e darebbe pertanto la possibilità al presidente del Tribunale di far fronte a situazioni di emergenza, come quella attuale, destinando nuove forze a uffici in palese sofferenza.

- - -

PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">ART. 316 forma della domanda</p> <p>Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento</p>	<p style="text-align: center;">ART. 316 Forma della domanda</p> <p>Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.</p>

<p>semplificato di cognizione, in quanto compatibili. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318</p>	<p>La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318</p>
<p style="text-align: center;">ART. 318 Contenuto della domanda</p> <p>La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto. Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281-undecies.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 318 Contenuto della domanda</p> <p>La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, a pena di decadenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 2)) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. <p>Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva</p>
<p style="text-align: center;">ART. 319 Costituzione delle parti</p> <p>L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 319 Costituzione dell'attore</p> <p>L'attore si costituisce depositando l'atto di citazione notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 319 BIS</p>	<p style="text-align: center;">ART. 319 BIS Costituzione del convenuto</p>

	<p>Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.</p> <p>Nella comparsa di risposta il convenuto deve indicare le proprie generalità e il codice fiscale, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.</p> <p>A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.</p> <p>Se è omissso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.</p> <p>Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 320</p> <p style="text-align: center;">Trattazione della causa</p> <p>Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.</p> <p>Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.</p> <p>Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione</p>	<p style="text-align: center;">ART. 320</p> <p style="text-align: center;">Trattazione della causa</p> <p>Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.</p> <p>Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma.</p> <p>Se la conciliazione non riesce e se l'attore non chiede il differimento dell'udienza per replicare alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione</p>

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio	I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio
--	--

La proposta di modifica normativa mira a regolamentare l'avvio del processo davanti al giudice di Pace mediante notifica dell'atto di citazione.

L'esperienza dei primi mesi di applicazione del rito semplificato di cognizione, introdotto dalla cd riforma Cartabia, ha infatti mostrato profili assai critici, determinando un sovraccarico per gli uffici e per i giudici assegnatari dei ricorsi.

Al fine di contemperare le esigenze di speditezza del processo e di organizzazione degli uffici si propone l'utilizzo dello strumento più flessibile dell'atto di citazione, introduttivo però di un rito modellato in gran parte su quello del lavoro.

In questo modo si introducono barriere preclusive inderogabili sin dagli atti introduttivi e si obbligano le parti a esporre compiutamente le loro tesi, rendendo così la prima udienza uno snodo decisivo per la decisione della controversia